

## Abortion rights e spazio costituzionale europeo: gli orizzonti ristretti dell'ordinamento polacco

Marta Tomasi\*

ABORTION RIGHTS AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL SPACE: THE NARROW HORIZONS OF THE POLISH LEGAL SYSTEM

ABSTRACT: The purpose of this article is to provide a brief review of the social, political, normative, and jurisprudential developments that have led to the Polish legal system being one of the most restrictive on the subject of abortion rights in the European context. By critically analyzing these historical developments, we can determine whether we should accept a state of “global legal indeterminism” regarding voluntary interruption of pregnancy or if there are forces that can push national disciplines toward “minimum” standards shared on the European horizon and respect for a supra- and international concept of the rule of law.

KEYWORDS: Abortion rights; Poland; Rule of Law; European multilevel architecture; European constitutional space

ABSTRACT: L'articolo si propone di ripercorrere brevemente la storia sociale, politica, normativa e giurisprudenziale che ha portato l'ordinamento polacco a qualificarsi, oggi, come uno degli ordinamenti caratterizzati dalle più restrittive discipline in tema di interruzione di gravidanza nel contesto europeo. L'analisi critica di questa storia consente, in particolare, di verificare se, in tema di IVG, ci si debba arrendere ad una situazione di “global legal indeterminism” o se esistano forze di trazione in grado di ri-orientare le discipline nazionali verso standard “minimi” condivisi nell'orizzonte europeo e verso il rispetto di un concetto sovra e internazionale di *rule of law*.

PAROLE CHIAVE: Aborto; Polonia; Stato di diritto; Tutela multilivello dei diritti; Spazio costituzionale europeo

SOMMARIO: 1. La disciplina dell'interruzione di gravidanza e le forze di trazione nello spazio costituzionale europeo – 2. L'aborto in Polonia fra aggravati normativi e ostacoli di fatto – 3. Lo stato dell'arte della giurisprudenza della Corte EDU – 4. Le possibili linee di uno sviluppo giurisprudenziale ispirato alla permeabilità fra livelli di tutela – 5. Un'occasione per attivare o disinnescare i meccanismi di tutela multilivello dei diritti.

---

\* Ricercatrice di diritto costituzionale, Università di Trento. Mail: [marta.tomasi@unitn.it](mailto:marta.tomasi@unitn.it). Contributo sottoposto a referaggio.

## 1. La disciplina dell'interruzione di gravidanza e le forze di trazione nello spazio costituzionale europeo

**D**a tempo si discute, nel contesto europeo, dell'esistenza di movimenti centripeti e centrifughi in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali. Da un lato, infatti, lo spazio europeo è stato pioniere nell'affermazione di un "legitimate international concern" nella tutela dei diritti, tradottosi nella costruzione del primo meccanismo internazionale regionale di tutela e protezione dei diritti (il sistema della CEDU). Dall'altro lato, però, si rilevano oggi una serie di sintomi ed indicatori che sembrano puntare verso trend di progressiva rinazionalizzazione nella definizione dei diritti delle persone<sup>1</sup>.

I (più e meno) recenti accadimenti nell'ordinamento giuridico della Polonia in tema di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) si inseriscono proprio all'interno di queste tensioni. Ad oggi, messa a paragone con il resto delle legislazioni europee, quella polacca si distingue come una delle più restrittive. Secondo alcune indagini, i più recenti aggiustamenti del quadro normativo hanno determinato un calo drastico delle interruzioni volontarie di gravidanza. I dati relativi al 2021, anno in cui si sono registrati 107 aborti legali<sup>2</sup>, con una diminuzione del 90% degli interventi rispetto all'anno precedente, sono di certo i più eloquenti e hanno portato la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa a rilevare l'esistenza di una preoccupante situazione di «long-standing disregard for women's sexual and reproductive health and rights in general»<sup>3</sup>.

Quella che ha portato a questa situazione critica è una storia sociale, politica, normativa e giurisprudenziale complessa e articolata, che bene mette in evidenza la crucialità della questione dell'IVG quale epitome moderna delle tensioni fra poteri e diritti all'interno di un ordinamento e delle difficoltà e dei limiti che si incontrano lungo il percorso di costruzione di una "European multilevel architecture" dei diritti fondamentali<sup>4</sup>.

Attraverso l'analisi critica di questa storia emblematica, il presente contributo mira a verificare se, in tema di IVG, ci si debba arrendere ad una situazione di «global legal indeterminism»<sup>5</sup> o se esistano forze di trazione in grado di orientare le discipline nazionali verso standard "minimi" condivisi nell'orizzonte europeo.

<sup>1</sup> O.M. ARNARDÓTTIR, A. BUYSE, *Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection. Rethinking Relations between the ECHR, EU, and National Legal Orders*, London, 2016.

<sup>2</sup> I dati sono reperibili al sito <https://www.statista.com/statistics/1111281/poland-legal-abortions-number-by-reason/>.

<sup>3</sup> Commissario per i diritti umani, *Third party intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights*, ai sensi dell'art. 36, par. 3 della Convenzione EDU, CommDH(2021)31, 28 ottobre 2021, reperibile al link: <https://rm.coe.int/third-party-intervention-by-the-council-of-europe-commissioner-for-hum/1680a460ef> (p. 4).

<sup>4</sup> Su questa idea, F. FABBRINI, *Fundamental Rights in Europe*, Oxford, 2014.

<sup>5</sup> Si veda il riferimento in M. BUCHOLC, *Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 14, 2022, 73-99.

## 2. L'aborto in Polonia fra aggravati normativi e ostacoli di fatto

La storia dell'evoluzione normativa polacca in tema di IVG è stata oggetto di numerose dettagliate ricostruzioni<sup>6</sup>; qui se ne ripercorreranno brevemente solo i passaggi principali, utili a inquadrare il tema e a comprenderne gli sviluppi più recenti.

In Polonia, fino al 1956, la normativa di riferimento era data dal Codice penale del 1932 che criminalizzava l'aborto volontario, prevedendo però alcune eccezioni per le interruzioni praticate per ragioni mediche o perché la gravidanza era l'esito di un fatto illecito (artt. 231, 232, 234). Nel 1956 fu approvata una normativa *ad hoc*, che restò in vigore fino al 1993, con la quale si aggiungeva la possibilità di interrompere la gravidanza per ragioni socioeconomiche<sup>7</sup>. Il progressivo indebolirsi del requisito relativo alla necessaria documentazione di tali motivi aveva sostanzialmente liberalizzato l'aborto su richiesta, rendendo la Polonia una meta attrattiva per le donne provenienti da Paesi occidentali, caratterizzati da legislazioni più restrittive. I decenni successivi furono dominati da una aperta contestazione da parte del mondo cattolico e pro-life e da una evidente politicizzazione del tema, inteso come punto nevralgico nella lotta per la conservazione dell'identità nazionale. La questione della disciplina dell'IVG ha poi rappresentato un terreno di scontro elettivo nell'intenso dibattito costituzionale degli anni '90, incentrato sulla questione della definizione del volto che sarebbe venuto ad assumere lo Stato polacco nell'epoca post-comunista, anche con riferimento al ruolo della componente religiosa.

Il 7 gennaio 1993 fu finalmente adottata la legge sull'IVG<sup>8</sup>, che è spesso descritta come un "compromesso" fra forze contrapposte, che pure non ha mai soddisfatto a pieno nessuno dei due "poli". La legge consentiva l'accesso all'aborto in particolari circostanze, senza criminalizzare il comportamento della donna che abortisse illegalmente. Come noto, le uniche ragioni che consentivano tale intervento erano tre: 1) il rischio per la vita o la salute della persona incinta; 2) la sussistenza di una elevata probabilità di grave e irreversibile malformazione fetale o incurabile malattia che costituisca una minaccia per la vita del feto; 3) il sospetto che la gravidanza sia il risultato di un atto illecito.

Fu solo nel 1996 che una delle due fazioni riuscì a esercitare una pressione sufficiente ad alterare i termini del "compromesso": il 4 gennaio 1997 entrò in vigore una modifica ampliativa, che restituiva rilevanza ad argomenti legati alle difficoltà socioeconomiche della gestante<sup>9</sup>. Il parziale ampliamento ebbe brevissima durata perché l'8 maggio 1997 esso venne dichiarato incostituzionale dal Tribunale

<sup>6</sup> Per una ricostruzione approfondita dell'evoluzione storica della normativa in tema di IVG in Polonia si vedano M. BUCHOLC, *Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon*, cit. e, nella dottrina italiana, E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, in *GenIUS*, 2, 2020.

<sup>7</sup> Art. 1, sez. 1, *Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 o warunkach przerywania ciąży - Legge sulle condizioni per l'interruzione della gravidanza del 27 aprile 1956*, *Giornale delle leggi*, vol. 12, n. 61, 1956. I testi delle leggi sono consultabili in lingua originale sul sito <http://isap.sejm.gov.pl>.

<sup>8</sup> *Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - Legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione dell'embrione umano e le condizioni di ammissibilità dell'aborto*, *Giornale delle leggi*, vol. 17, n. 78, 1993.

<sup>9</sup> *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Legge del 30 agosto 1996 che modifica la legge sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità dell'interruzione di gravidanza e modifica alcuni altri atti*, *Giornale delle leggi*, vol. 139, n. 646, 1996.



costituzionale (Trybunał Konstytucyjny), appena prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, nell'ottobre dello stesso anno<sup>10</sup>. Questa decisione ha probabilmente giocato un ruolo significativo, anche negli anni successivi, nello scoraggiare tentativi di modifica della disciplina in senso estensivo.

Va inoltre tenuto in considerazione che lo stretto spazio consentito dalla legge del 1993 era (e – si vedrà – sembra essere ancora) reso ancor più angusto dagli ostacoli pratici, sistematicamente applicati all'accesso all'IVG. Come si avrà modo di osservare, sono stati proprio questi impedimenti di natura fattuale a rappresentare il primario oggetto di interesse della giurisprudenza della Corte EDU.

Il coinvolgimento e il ruolo di protagonismo, descritto ormai da molti autori, del Tribunale costituzionale nel progressivo degrado del *rule of law* in Polonia<sup>11</sup> non poteva non finire per intersecare anche la già complessa traiettoria della disciplina dell'IVG. Se la strada legislativa era stata in qualche modo sbarrata da forti reazioni manifestate dalla società civile<sup>12</sup>, sono stati proprio i giudici costituzionali, nell'ottobre del 2020, a cancellare il motivo che stava alla base della quasi totalità delle procedure abortive volontarie nel Paese, quello relativo alle malformazioni del feto<sup>13</sup>. La dichiarazione di incostituzionalità ha prodotto, al contempo, radicali reazioni contrarie nella società civile, e una sconfinata mole di critiche da parte di numerosi studiosi, incentrate sul processo di nomina dei giudici, sul loro coinvolgimento nella fase di preparazione della questione di legittimità, ma anche sull'opportunità di intervenire su una normativa che era già sottoposta a una fase di revisione, per di più determinando un sostanziale ampliamento di una fattispecie di reato<sup>14</sup>.

L'aspetto forse più significativo della decisione, se si considera che essa è stata adottata in un paese che è membro dell'Unione Europea e parte del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, è la concezione di sistema giuridico dalla quale la Corte prende le mosse. Richiamando, peraltro, la giurisprudenza precedente, il sistema giuridico viene definito come un «prodotto culturale, radicato nell'esperienza storica della comunità e costruito sulla base di un sistema di valori comuni a una determinata cerchia di soggetti»<sup>15</sup>. Un circolo che, nella sentenza, pare estremamente ristretto, quasi esso si esaurisca nella dimensione nazionale. Nel testo della decisione, i pochi riferimenti a documenti come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea sono funzionali all'unico scopo di corroborare la riferibilità della dignità umana al concepito e, di conseguenza, di fondare l'obbligo di protezione della vita umana nella fase prenatale. Sono, invece, del tutto assenti i richiami alla giurisprudenza internazionale. L'esito di questo atteggiamento miope e di chiusura rispetto all'esterno è che la decisione di incostituzionalità si incentra sulla considerazione di una sola posizione rilevante, quella del nascituro, senza che

<sup>10</sup> Sentenza del Tribunale costituzionale del 28 maggio 1997, K 26/96, OTK 1997/2/19.

<sup>11</sup> Fra le moltissime anche recenti analisi dedicate alla questione, si vedano uno dei primi commenti, J. SAWICKI, *Prove tecniche di dissoluzione della democrazia liberale: Polonia 2016*, in *Nomos*, 1, 2016 e, non solo per l'ampiezza dell'indagine, W. SADURSKI, *Poland's constitutional breakdown*, Oxford, 2019.

<sup>12</sup> Nel 2016, la presentazione di un disegno di legge volto alla generale criminalizzazione dell'aborto ha prodotto una forte reazione nella società (cd. Black Protest). C. DAVIES, *Poland's abortion ban proposal near collapse after mass protests*, in *The Guardian*, 5 ottobre 2016.

<sup>13</sup> Sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020, K 1/20, Dz.U.2021.175

<sup>14</sup> Per un commento in italiano, si v. J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, in *Nomos*, 2, 2022, 1-16, ma anche E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia*, cit.

<sup>15</sup> Nel testo originale: «wytwór kulturowy, zakorzeniony w doświadczeniach historycznych wspólnoty i budowany w oparciu o wspólny dla danego kręgu podmiotów system wartości» (sent. K/20, cit., par 1.2).

essa sia posta in bilanciamento con la posizione della donna, la cui dignità, la cui vita e la cui salute sono, nondimeno, «indubbiamente valori coperti dalla protezione costituzionale» («niewątpliwie wartościami objętymi konstytucyjną ochroną»)<sup>16</sup>. Nella decisione, invece, un ruolo determinante è giocato dalla sfera politica interna che sembra diventare una chiave strumentale all'interpretazione del testo costituzionale con una problematica sovrapposizione fra le due dimensioni<sup>17</sup>.

Quella espressa dai giudici polacchi è una posizione marcata, che entra in frizione con i più diffusi standard di tutela delle posizioni coinvolte e che si colloca a fatica all'interno della architettura multilivello di tutela dei diritti in Europa. Questa, seppure lungi dal potersi definire unitaria, in riferimento alla disciplina dell'IVG, è stata ed è rappresentata da tendenze favorevoli a un ampliamento delle condizioni per poter legittimamente accedere a IVG. In questo senso, rileva non solo il processo che storicamente ha portato l'Europa a discostarsi dalla sua originaria inclinazione<sup>18</sup>, ma anche accadimenti più recenti, come le parziali aperture in Irlanda o nello stato di San Marino<sup>19</sup>.

In effetti, l'inclinazione della Corte polacca a intervenire, restringendo le condizioni per poter accedere alla IVG sulla base di argomenti principalmente derivati dal dibattito politico interno, ha scatenato le più vigorose proteste registrate nel paese da decenni a questa parte<sup>20</sup> e non poteva che produrre forte movimenti anche sul piano internazionale. Nell'estate del 2021, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha notificato al governo polacco di aver ricevuto numerosissimi ricorsi (più di 1000) relativi alla possibile contrarietà della normativa polacca di risulta ai diritti sanciti dalla Convenzione e ha chiesto di presentare le proprie osservazioni in relazione a 12 di essi<sup>21</sup>.

<sup>16</sup> In questo senso si esprime nella sua opinione dissenziente il giudice Piotr Pszczółkowski, secondo il quale il Tribunale costituzionale avrebbe imposto alle donne «l'obbligo di un atteggiamento eroico, cioè l'obbligo di farsi carico in ogni circostanza – indipendentemente dalla natura e dal grado di patologia della sviluppo fetale o dalle possibili conseguenze per la loro vita e salute legate al proseguimento della gravidanza – sacrifici e difficoltà che superano di gran lunga la misura abituale delle restrizioni legate alla gravidanza, al parto e all'educazione di un bambino» (sent. K 1/20, cit., par. 483). Nel testo originale: «Trybunał Konstytucyjny nałożył na nie obowiązek postawy heroicznej, a więc obowiązek przyjęcia na siebie w każdych okolicznościach – niezależnie od natury i stopnia patologii rozwoju płodu ani ewentualnych konsekwencji dla ich życia i zdrowia wiążących się z kontynuowaniem ciąży – wyrzeczeń i trudów znacznie przekraczających zwykłą miarę ograniczeń związanych z ciążą, porodem i wychowaniem dziecka».

<sup>17</sup> La radicalità dei risultati prodotti dalla decisione in commento è dimostrata anche dal fatto che alcuni giorni dopo la sentenza, come riportato nel comunicato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. comunicato stampa ECHR 217 (2021), 8 luglio 2021), il 30 ottobre del 2020 il Presidente polacco ha presentato al *Sejm* una proposta di modifica della normativa del 1993, volta a consentire l'IVG nel caso di presenza di anomalie "letali" del feto.

<sup>18</sup> F. FABBRINI, *Fundamental Rights in Europe*, cit., cap. 5: *The Right to Abortion*, 195-247.

<sup>19</sup> Su questi ordinamenti, si v., rispettivamente, T. PENNA, *Abortion rights in Irlanda: l'ardua affermazione del principio di autonomia tra diritto alla salute e morale religiosa* e L. CALIFANO, *La disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza nella Repubblica di San Marino*, in questo fascicolo.

<sup>20</sup> A. MAGDZIARZ, M. SANTORA, *Women Converge on Warsaw, Heightening Poland's Largest Protests in Decades*, in *The New York Times*, 30 October 2020; B. HALL, *Gendering Resistance to Right-Wing Populism: Black Protest and a New Wave of Feminist Activism in Poland?*, in *American Behavioral Scientist*, 63, 10, 2019.

<sup>21</sup> I ricorsi sono stati suddivisi in gruppi: K.B. c. Polonia e altri 3 ricorsi (ric. n. 1819/21); K.C. c. Polonia e altri 3 ricorsi (ric. n. 3639/21); A.L.- B. c. Polonia e altri 3 ricorsi (ric. n. 3801/21) ai quali si è aggiunto M.B. c. Polonia e altri 4 ricorsi (ric. n. 5014/21).

Ogni possibile ragionamento circa eventuali future evoluzioni nella giurisprudenza della Corte EDU va evidentemente inquadrato all'interno della cornice della giurisprudenza di questa Corte, i cui punti di approdo meritano di essere qui sinteticamente ripresi.

### 3. Lo stato dell'arte della giurisprudenza della Corte EDU

I diritti riproduttivi non sono oggetto di attenzione esplicita da parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, peraltro, non contiene nemmeno un riferimento al diritto alla salute. La lettura della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo fa tuttavia emergere come questioni relative a tali interessi siano state ricondotte, in generale, all'ambito del rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e, a seconda dei casi specifici, al diritto alla vita (articolo 2), al divieto di tortura (articolo 3), al divieto di discriminazione (articolo 14) e ad altri diritti e libertà.

La giurisprudenza della Corte EDU, sin dalle sue primissime espressioni sul tema, ha chiarito alcuni punti fondamentali. In un certo senso – a testimonianza della natura profondamente delicata della questione e dei bilanciamenti che essa impone – sembrano essere esclusi *tout court* gli “estremi” della discussione: la Corte si esprime, infatti, in maniera tendenzialmente univoca nel sostenere che la questione relativa al momento dell'inizio della vita debba essere risolta a livello nazionale poiché «there is no European consensus on the scientific and legal definition of the beginning of life»<sup>22</sup>. Nel quadro convenzionale, dunque, il potenziale e la capacità del feto di diventare una persona richiedono protezione «in the name of human dignity», senza che ad esso venga conferita natura di persona umana e, conseguentemente, senza che gli venga esplicitamente riconosciuto, nella prospettiva convenzionale dell'art. 2, un diritto alla vita<sup>23</sup>. La Corte esclude, d'altro canto, che dal testo della Convenzione possa derivarsi un diritto all'aborto. Di per sé, il divieto di interruzione volontaria di gravidanza non risulta lesivo della Convenzione<sup>24</sup>, ma gli Stati possono consentire tale pratica a tutela di diritti e interessi potenzialmente concorrenti, garantiti dalla Convenzione.

Da un lato, quindi, «[...] if the unborn do have a “right” to “life”, it is implicitly limited by the mother's rights and interests»<sup>25</sup>. Dall'altro, l'art. 8 non può essere interpretato «as meaning that pregnancy and its termination pertain uniquely to the woman's private life as, whenever a woman is pregnant, her private life becomes closely connected with the developing foetus»<sup>26</sup>.

Sono dunque i termini del bilanciamento ad aver interessato la Corte negli anni più recenti e l'aspetto che consente di ragionare in punto di possibile evoluzione della sua giurisprudenza.

Per quanto riguarda l'ordinamento polacco, al momento in cui si scrive e comunque prima della citata destabilizzante sentenza del Tribunale costituzionale, la Corte EDU è stata chiamata a pronunciarsi in

<sup>22</sup> *Vo c. Francia*, ric. n. 53924/00, 8 luglio 2004, par. 82.

<sup>23</sup> *Ibidem*, par. 84.

<sup>24</sup> *Silva Monteiro Martins Ribeiro c. Portogallo*, ric. n. 16471/02, 26 ottobre 2004, ma si veda anche il caso delle prime due ricorrenti che hanno denunciato senza successo il divieto di aborto su richiesta nella causa *A, B and C c. Irlanda*, ric. n. 25579/05, 16 dicembre 2010.

<sup>25</sup> *Vo c. Francia*, ric. n. 53924/00, cit., par. 80.

<sup>26</sup> «Article 8 § 1 cannot be interpreted as meaning that pregnancy and its termination are, as a principle, solely a matter of the private life of the mother» (*Brüggemann e Scheuten c. Germania*, ric. n. 6959/75, 12 luglio 1977)

tre casi, nel 2007, nel 2011 e nel 2012<sup>27</sup> e, in tutte le occasioni, le violazioni della Convenzione sono state dichiarate in ragione dell'inefficace applicazione della legge esistente e dal generarsi di una situazione concreta che *de facto* impedisce l'accesso all'aborto legale.

Le tre decisioni rese dalla Corte, quindi, si sono concentrate principalmente su profili procedurali che limitavano, in concreto, l'effettività del diritto riconosciuto, richiamando, in particolare, le obbligazioni positive facenti capo allo Stato. Secondo la Corte, infatti, «it is not the Court's task [...] in the present case to examine whether the Convention guarantees a right to have an abortion», mentre rientra nel compito della stessa verificare se lo Stato abbia rispettato i propri obblighi positivi inerenti al rispetto della vita privata imposti dall'art. 8 della Convenzione<sup>28</sup>. Una volta che lo stato abbia deciso di consentire, ad alcune condizioni, di accedere alle procedure abortive, infatti, esso dovrà anche strutturare il sistema in maniera tale da non introdurre ostacoli di fatto all'esercizio del diritto stesso. Nel caso specifico, pur essendo prevista una procedura relativamente semplice e veloce per prendere decisioni relative a un aborto terapeutico, su indicazione di un medico, non erano previste soluzioni pratiche per i casi di disaccordo fra medici, come quelli che avevano sostanzialmente impedito alla sig.ra Tysic di interrompere la gravidanza. La Corte, come anticipato, esclude esplicitamente l'esistenza di un diritto convenzionale all'IVG, ma – a fronte delle incertezze e contraddizioni prodotte dalla legislazione polacca (che possono ingenerare nelle donne un grave stato di angoscia) – ricorda che «the Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective»<sup>29</sup>.

Sul punto dell'effettività dei diritti è interessante volgere uno sguardo alle osservazioni inviate da parte del Centro per i diritti riproduttivi e dalla Federazione per le donne e la pianificazione familiare al Comitato dei Ministri nel corso delle procedure per la verifica dell'esecuzione delle sentenze di condanna contro la Polonia<sup>30</sup>. In aperto contrasto con le risposte fornite dal governo polacco, le associazioni hanno segnalato una situazione caratterizzata i) dall'aumento del numero di medici riluttanti ad autorizzare o fornire un aborto legale, anche ove la situazione delle richiedenti rientri nei casi previsti dalla legge; ii) dal massivo ricorso alla obiezione di coscienza da parte dei medici che comprometterebbe l'accesso delle donne alla procedura; iii) dalla diminuzione delle cliniche e delle strutture disponibili a praticare interventi di IVG; iv) dalla difficoltà di reperire informazioni essenziali su come e dove accedere all'aborto legale v) dal permanere di gravi sanzioni per i medici che autorizzano e praticano interventi incompatibili con la legge e dall'assenza di sanzioni per il rifiuto di procedere a un aborto legale. La seconda considerazione che si può trarre da una lettura trasversale dei tre casi che hanno coinvolto la Polonia riguarda la dottrina del *consensus* fra gli Stati membri e la conseguente ampiezza del margine di apprezzamento da riconoscere in capo agli stessi. Da un lato, la Corte EDU ha ribadito che, nonostante l'esigenza di dare al testo della Convenzione un'interpretazione evolutiva, il fatto che la questione dell'inizio della vita non sia ancora stata risolta all'interno della maggior parte delle parti contraenti e che non esista un consenso europeo circa la definizione scientifica e giuridica dell'inizio della

<sup>27</sup> *Tysic c. Polonia* (ric. n. 5410/03), 20 marzo 2007; *R R c. Polonia* (ric. n. 27617/04), 26 maggio 2011; *P e S c. Polonia* (ric. n. 57375/08), 30 ottobre 2012.

<sup>28</sup> *Tysic c. Polonia*, cit., par. 110.

<sup>29</sup> *Ivi*, par. 113.

<sup>30</sup> Il report relativo allo stato di attuazione delle decisioni, del 17 agosto 2022, DH-DD(2022)902 è consultabile al link: <https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%7B%22EXECIdentifier%22:%5B%22004-20592%22%5D%7D>.

vita impongono che su questi profili – e di conseguenza sulla individuazione delle circostanze nelle quali sarà consentito procedere a IVG – si mantenga un ampio margine di apprezzamento nazionale. D’altro canto, però, la Corte evidenzia come esista un *consensus* «amongst a *substantial majority* of the Contracting States of the Council of Europe towards allowing abortion and that most Contracting Parties have in their legislation resolved the conflicting rights of the foetus and the mother in favour of greater access to abortion» (corsivo aggiunto)<sup>31</sup>.

In quella giurisprudenza, comunque, né l’uno né l’altro argomento ha necessitato di ulteriore elaborazione da parte della Corte che, come si è detto, ha potuto limitarsi ad affermare che la decisione di consentire l’IVG in certe condizioni impone che il sistema sia conseguentemente «shaped in a coherent manner»<sup>32</sup>. Al contrario proprio questi aspetti rappresentano una delle chiavi di lettura dei molti ricorsi presentati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo in opposizione alla decisione del Tribunale costituzionale del 2020. Questi, infatti, chiedono all’organo della Convenzione di affrontare la più delicata questione delle condizioni che legittimano l’accesso all’IVG (e in particolare dell’esclusione della motivazione legata alle malformazioni del feto), di muoversi su un piano sostanziale e di declinare i propri ragionamenti in tema di *consensus* e margine di apprezzamento nell’ottica dell’eventuale esistenza di un *minimum standard* di tutela.

A integrazione delle indicazioni generali che si sono raccolte, per provare a riflettere su quali potranno essere gli atteggiamenti della Corte rispetto a queste nuove esigenze di tutela, legate a carenze sostanziali e non solo procedurali del sistema, è necessario prendere brevemente in considerazione l’unico caso nel quale la Corte si è espressa circa la compatibilità con la convenzione della proibizione di IVG sulla base di anomalie gravi del feto.

Si sottolinea probabilmente l’ovvio evidenziando come interventi limitativi che escludono questa condizione per poter interrompere la gravidanza producano conseguenze di significativa portata. Da un lato, infatti, stante la natura intrinsecamente relazionale delle posizioni in gioco, pare molto difficile poter scindere quella del feto da quella della madre, con la conseguenza che limitare la possibilità di interrompere la gravidanza per ragioni legate alla malformazione del feto corrisponde a una limitazione della possibilità di intervenire con IVG a tutela della salute (anche) psicologica della madre. È significativo, a tal proposito, il fatto che, nel corso dei dialoghi intercorsi con il Comitato di Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito delle procedura di verifica dell’implementazione della decisione del caso *Tysiāc*, il governo polacco abbia fatto riferimento a un comunicato del 7 novembre 2021, pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, che chiarirebbe che il rischio per la salute della donna costituisce un motivo sufficiente per abortire legalmente, ricordando che i medici in queste situazioni non devono avere paura di prendere decisioni ovvie basate sulla loro esperienza e conoscenza<sup>33</sup>. In secondo luogo, poi, va tenuto a mente il dato, già evidenziato, relativo alla assoluta prevalenza (se non quasi totalità) di IVG connesse a tale motivazione, che evidenzia come l’intervento apparentemente parziale corrisponda in realtà a un quasi azzeramento della possibilità di far valere un dato interesse, al quale gli Stati europei sembrano, come si è detto, aver riconosciuto crescente rilevanza.

<sup>31</sup> P. e S. c. *Polonia*, cit., par. 97, riprendendo peraltro la precedente sentenza A.B.C. c. Irlanda.

<sup>32</sup> P. e S. c. *Polonia*, cit., par. 99.

<sup>33</sup> Si v. il citato report relativo all’attuazione delle sentenze della Corte EDU: DH-DD(2022)902 (cfr. *supra*).

A tali questioni di sostanza si è rivolta la Corte EDU con la decisione adottata nel caso *A.B.C. v. Ireland*<sup>34</sup>. In questo caso, applicando i suoi tradizionali processi argomentativi, la Corte ha anzitutto ribadito che «legislation regulating the interruption of pregnancy touches upon the sphere of the private life of women» (par. 213) e che «not every regulation of the termination of pregnancy constitutes an interference with the right to respect for the private life of the mother» (par. 216). In seguito, al fine di verificare se esista una giustificazione alla base dell'interferenza con il diritto alla vita privata, la Corte ha bilanciato tale diritto con «other competing rights and freedoms invoked including those of the unborn child» (nei quali non si è fatto tuttavia rientrare il diritto alla vita, per le ragioni sopra indicate, legate all'assenza di un *consensus* fra gli Stati; par. 213). Lo scopo legittimo della limitazione legislativamente prevista è stato individuato in quello della «protection of morals of which the protection in Ireland of the right to life of the unborn is an aspect» (par. 222). Quindi non una tutela diretta del diritto alla vita del concepito, ma una tutela mediata di tale diritto, inteso come componente cruciale della morale pubblica, che all'epoca trovava espressa protezione nel testo della Convenzione. Il richiamo qui è al precedente *Open door v., Ireland*, nel quale la Corte aveva riscontrato come in Irlanda il riconoscimento del diritto alla vita del nascituro fosse basato su profondi valori morali relativi alla vita, una posizione testimoniata dall'esito del referendum costituzionale del 1983<sup>35</sup>, che – secondo la Corte – non si sarebbe mai significativamente modificata (par. 226).

In secondo luogo, un altro elemento chiave della decisione è il meccanismo del margine di apprezzamento. La Corte ne fonda l'ampiezza tramite un richiamo alla natura delle scelte in tema di IVG che si legano a «sensitive moral or ethical issues» (par. 232). Un margine ampio, ma non illimitato, che non esclude il sindacato della Corte e che, anzi, impone la considerazione di due fattori. Il primo è quello dell'importanza del diritto o della libertà coinvolti («Where a particularly important facet of an individual's existence or identity is at stake»), con la conseguenza che, nel valutare l'ampiezza del margine all'interno del quale lo stato può compiere le proprie scelte, è necessario prendere in considerazione la gravità o l'intensità del pericolo al quale è esposta la vita privata della donna. Il secondo elemento che condiziona l'ampiezza del margine di apprezzamento è quello, già richiamato, dell'esistenza di un *consensus* fra gli Stati parte della Convenzione. Nell'anno di *A.B.C.*, il 2010, l'analisi comparata riportata nella sentenza evidenziava come, seppure a determinate condizioni, 30 dei 47 stati membri consentissero l'IVG «su richiesta», 40 per ragioni legate alla salute e 35 per ragioni di benessere. Solo 3 paesi proibivano in assoluto le pratiche abortive, mentre alcuni stati erano recentemente intervenuti per ampliare l'accesso ai servizi abortivi (Monaco, Montenegro, Portogallo e Spagna; par. 112). Già all'epoca, dunque, si poteva riscontrare un consenso fra una «substantial majority» degli Stati membri e una tendenza verso l'ampliamento dell'accesso alle pratiche di IVG. Questa circostanza, tuttavia e

<sup>34</sup> Per alcuni approfondimenti dottrinali si v. L. BUSATTA, *La sentenza A, B e C c. Irlanda: la complessa questione dell'aborto tra margine d'apprezzamento, consenso e (un possibile) monito*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2011, 445-454; S. MCGUINNESS, *A, B, and C to D (for delegation!)*, in *Medical Law Review*, 19, 2011, 476-491; E. WICKS, *A, B, C v Ireland: Abortion Law under the European Convention on Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 11, 3, 2011, 556-566.

<sup>35</sup> L'ovvio riferimento è al referendum con il quale, nel 1983, è stato approvato l'*Eighth Amendment of the Constitution Act*, che ha introdotto in Costituzione l'art. 40.3.3°, secondo il quale «[t]he State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right».

piuttosto sorprendentemente<sup>36</sup>, non era stata considerata sufficiente dalla Corte a imporsi sulla «acute sensitivity of the moral and ethical issues raised by the question of abortion» (233) e sulle «profound moral views» (241) del popolo irlandese. Il margine di apprezzamento, quindi, restava ampio, seppure non assoluto. La Corte ha concluso che la scelta attuata dall'ordinamento irlandese fosse da considerarsi proporzionata perché i) rifletteva un «lengthy, complex, and sensitive debate» e ii) consentiva, comunque, di recarsi all'estero per interrompere la gravidanza (par. 239)<sup>37</sup>.

#### 4. Le possibili linee di uno sviluppo giurisprudenziale ispirato alla permeabilità fra livelli di tutela

Tornando, per concludere, ai possibili sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, nei ricorsi presentati contro la Polonia, si possono formulare alcune osservazioni, nell'ottica della "permeabilità" fra livelli di tutela e degli argomenti di "chiusura" che la Corte EDU aveva. Come detto, in A.B.C., la Corte di Strasburgo ha fatto leva sulle «profound moral views» del popolo irlandese e sul «lengthy, complex, and sensitive debate» che aveva condotto all'approvazione della legge per affermare l'ampiezza del margine di apprezzamento in capo allo Stato e dichiarare proporzionata la scelta effettuata dal legislatore nazionale. Calate nell'ordinamento polacco, però, queste ragioni sembrano perdere forza e consistenza. Infatti, il Family Planning Act del 1993, che – come detto – rappresentava un compromesso fra i due poli opposti, pro-life e pro-choice, è rimasto in vigore per 27 anni. Tale considerazione rende difficile leggere la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta *ex abrupto* nel 2020, (e le proteste che essa ha scatenato) come riflesso di visioni morali che permeano profondamente la società polacca<sup>38</sup>. È anche interessante ricordare come la Corte EDU, nel definire la

<sup>36</sup> A tal riguardo i giudici dissenzienti ricordano che «According to the Convention case-law, in situations where the Court finds that a consensus exists among European States on a matter touching upon a human right, it usually concludes that that consensus decisively narrows the margin of appreciation which might otherwise exist if no such consensus were demonstrated» ed evidenziano che «this will be one of the rare times in the Court's case-law that Strasbourg considers that such consensus does not narrow the broad margin of appreciation of the State concerned». La Corte verrebbe così meno al ruolo "harmonising" della giurisprudenza convenzionale (Opinione congiunta e parzialmente dissenziente dei giudici Rozakis, Tulkens, Fura, Hirvelä, Malinverni e Poalelungi, par. 5 e 6).

<sup>37</sup> Queste argomentazioni, come noto, riguardano le pretese delle prime due ricorrenti (A e B) che invocavano una violazione degli articoli 3, 8, 13 e 14 della Convenzione, con riferimento alle restrizioni all'aborto nei casi di pregiudizio per la salute e il benessere della donna. Diverso invece l'esito in riferimento alla posizione di C, quale fondava le proprie pretese non solo sulla violazione degli articoli richiamati dalle altre ricorrenti, ma anche sulla violazione dell'art. 2, poiché la mancata attuazione in sede legislativa del citato art. 40.3.3° della Costituzione irlandese non le aveva permesso di abortire legalmente nel Paese, nonostante nel suo caso la gravidanza costituisse un rischio per la sua stessa vita. La Corte qui allinea il ragionamento a quello svolto nelle decisioni contro la Polonia, affermando che «[w]hile a broad margin of appreciation is accorded to the State as to the decision about the circumstances in which an abortion will be permitted in a State, once that decision is taken the legal framework devised for this purpose should be shaped in a coherent manner which allows the different legitimate interests involved to be taken into account adequately and in accordance with the obligations deriving from the Convention». Una sintesi del caso è reperibile in [www.biodiritto.org](http://www.biodiritto.org).

<sup>38</sup> Da una serie di sondaggi effettuata fra il 1992 e il 2016 è emerso che il *favor* per l'aborto è crollato negli anni, passando dal 27 al 14% nel caso di IVG volontaria su richiesta, ed è sceso, dal 71% al 53%, in riferimento all'IVG volontaria, determinata da forme di disabilità mentale del feto. Diversamente, le opinioni a favore dell'IVG per

morale pubblica, sia spesso incline a richiamare il ruolo delle autorità statali che sarebbero «in principio» in una posizione migliore rispetto a quella ricoperta dal giudice internazionale, per dare una valutazione la situazione nazionale. Resta da chiedersi se questo ruolo possa essere correttamente interpretato da un organo – il Tribunale costituzionale – la cui legittimazione è stata fortemente messa in discussione a livello internazionale<sup>39</sup>.

Forse, poi, più in generale, all'interno delle società contemporanee complesse, che la Corte stessa incoraggia a valorizzare il pluralismo<sup>40</sup>, quello del pubblico interesse alla protezione di una morale rischia di trasformarsi in un appiglio scivoloso, che non rappresenta oggi il migliore degli strumenti argomentativi<sup>41</sup>.

Alla luce di queste considerazioni sarà poi interessante verificare quale uso la Corte deciderà di fare della dottrina del *consensus*, considerato che esso, rispetto al 2010, sembra essere andato rafforzandosi in maniera significativa (compresa la Repubblica d'Irlanda).

Infine, la Corte EDU potrà decidere quale uso fare delle recenti evoluzioni negli standard del diritto internazionale, con i quali la realtà normativa e fattuale polacca pare entrare in tensione. La tendenza – che evidentemente non ha mai fatto presa a livello globale – è tracciata dal Commento generale n. 36 del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite sul diritto alla vita, il quale impone alle parti contraenti del Patto internazionale sui diritti civili e politici l'obbligo di «provide safe, legal and effective access to abortion where the life and health of the pregnant woman or girl is at risk, or where carrying a pregnancy to term would cause the pregnant woman or girl substantial pain or suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or where the pregnancy is not viable» e vieta alle stesse di regolare la gravidanza e l'IVG «in a manner that runs contrary to their duty to ensure that women and girls do not have to resort to unsafe abortions» (Sec. 8)<sup>42</sup>. Forse più pregnanti sono le decisioni dello UN Human Rights Committee nei casi *Amanda Jane Mellet v. Ireland*<sup>43</sup> e *Siobhán*

---

far fronte a un rischio per la vita della madre non sono mai scese sotto il 77%. Va inoltre tenuto in considerazione il più recente impatto della Black protest che sembra aver rafforzato notevolmente il supporto per una liberalizzazione della pratica e determinato una netta polarizzazione delle posizioni. Secondo un sondaggio svolto a dicembre del 2020 il 63% dei polacchi dichiarava il proprio supporto verso la protesta scaturita dalla decisione del Tribunale costituzionale, anche se solo l'8% aveva attivamente partecipato. I dati sono riportati in M. BUCHOLC, *Abortion Law and Human Rights in Poland*, cit., 84.

<sup>39</sup> Fra le molte critiche sollevate, sia qui sufficiente richiamare la Risoluzione del Parlamento europeo, del 21 ottobre 2021, secondo il quale «the illegitimate “Constitutional Tribunal” not only lacks legal validity and independence ( 21), but is also unqualified to interpret the Constitution in Poland» (Resolution The Rule of law crisis in Poland and the primacy of EU law, reperibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0439&from=EN>).

<sup>40</sup> In più occasioni la Corte EDU ha richiamato i valori di «pluralism, tolerance and broadmindedness», senza i quali «there is no “democratic society”» (fra le molte, *Handyside c. UK*, ric. 5493/72 del 7 dicembre 1976, par. 49).

<sup>41</sup> Sviluppa questo ragionamento J. KAPELAŃSKA-PRĘGOWSKA, *The Scales of the European Court of Human Rights: Abortion Restriction in Poland, the European Consensus, and the State's Margin of Appreciation*, in *Health and Human Rights Journal*, 23, 2, 2021, in particolare 217.

<sup>42</sup> United Nations Human Rights Committee, *General comment no. 36, Article 6 (Right to Life)*, CCPR/C/GC/35, 2019.

<sup>43</sup> *Mellet v. Ireland*, Human Rights Committee, Communication No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016).

*Whelan v. Ireland*<sup>44</sup>. Entrambi i casi riguardavano anomalie estremamente gravi del feto, che ne avrebbero determinato la morte in utero o immediatamente dopo la nascita. Secondo il Comitato, la normativa irlandese che prevedeva all'epoca un divieto assoluto di IVG, con la sola eccezione dei casi nei quali fosse a rischio la vita della gestante, essendo particolarmente intrusiva e producendo nella donna uno stato di angoscia mentale, comportava una interferenza con il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

Sarà possibile per la Corte EDU – come ha fatto sino ad ora – prescindere dall'analisi di questi materiali senza che si producano strappi significativi all'interno del tessuto che dovrebbe costituire la base dello spazio costituzionale europeo (e globale)? Considerato il processo evolutivo lento, ma incrementale, del quale si è parlato, il rischio sotteso a una risposta positiva a questa domanda è quello di una stagnazione e di un uso distorto del margine di apprezzamento, che non dovrebbe rappresentare uno strumento di isolazionismo, ma un meccanismo funzionale a proteggere il cuore pluralistico degli ordinamenti democratici<sup>45</sup>.

## 5. Un'occasione per attivare o disinnescare i meccanismi di tutela multilivello dei diritti

Seppur all'interno di un quadro connotato da un certo grado di deferenza rispetto agli argomenti della morale e delle tradizioni etiche dei singoli Stati membri, è innegabile che negli ultimi decenni la Corte europea dei diritti dell'uomo – e la Corte di giustizia dell'Unione europea – abbiano, con una certa frequenza, sottoposto le leggi statali sull'aborto a un esame di compatibilità con standard di protezione dei diritti fondamentali inter- e sovranazionali, generando tensioni nei sistemi giuridici nazionali caratterizzati da normative particolarmente restrittive<sup>46</sup>.

Si è trattato di un processo cauto, seppure progressivo, i cui limiti sono tuttavia bene rappresentati dall'esperienza dell'ordinamento polacco (che ha messo in luce, in particolare, quelli di una tutela inevitabilmente concentrata sull'effettività – più che sul riconoscimento – di determinati diritti insieme a quelli della insoddisfacente implementazione delle decisioni assunte<sup>47</sup>).

La stagione attuale potrebbe rappresentare un'occasione per verificare quale sia la capacità di forze di trazione operanti all'interno dello "spazio costituzionale europeo".

In questo senso, sono significative le ferme e ripetute prese di posizione del Parlamento europeo che, dopo il decesso di una giovane donna polacca, determinato da uno shock settico verificatosi a causa del rifiuto dei medici di eseguire un'IVG, ha adottato una risoluzione *ad hoc* nel novembre 2021<sup>48</sup>. Dal testo emergono due aspetti importanti. Il primo è che la disciplina dei diritti riproduttivi rappresenta

<sup>44</sup> *Whelan v. Ireland*, Human Rights Committee, Communication No. 2425/2014, U.N. Doc. CCPR/C/119/D/2425/2014 (2017).

<sup>45</sup> M. VARJU, *European human rights law as a multi-layered human rights regime. Preserving diversity and promoting human rights*, in J.E. WETZEL (ed.), *The EU as a "Global Player" in Human Rights*, London/New York, 2011, 55.

<sup>46</sup> F. FABBRINI, *Fundamental Rights in Europe*, cit.

<sup>47</sup> In generale, sui problemi dell'implementazione si v. R. GROTE, M. MORALES ANTONIAZZI, D. PARIS (eds.), *Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law*, Cheltenham-Nothampton, 2021.

<sup>48</sup> Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 nel primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia, (2021/2925(RSP)).

un'importante cartina di tornasole, che consente di verificare la qualità democratica di un ordinamento e il suo grado di rispetto della *rule of law*<sup>49</sup>. Il secondo riguarda invece la constatazione dell'insufficienza della prospettiva nazionale e della chiara esigenza di collocare i diritti riproduttivi all'interno di uno schema di tutela articolato e multilivello<sup>50</sup>.

Ancora più recentemente, seppure in altri documenti privi di vincolatività, il Parlamento ha esplicitamente affermato che «i diritti riproduttivi, compreso l'aborto sicuro e legale, costituiscono un diritto fondamentale»<sup>51</sup> e ha proposto di introdurre una previsione dedicata al diritto all'IVG nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione<sup>52</sup>.

Pur trattandosi di posizioni istituzionali isolate, espresse in documenti privi di vincolatività giuridica, queste rappresentano comunque un segnale interessante, da leggere congiuntamente ai tentativi europei di tutela del *rule of law* e degli «European fundamentals» attraverso i meccanismi della condizionalità finanziaria<sup>53</sup>.

Il terreno di gioco è oggi attraversato da tutte le forze di trazione, le spinte e i movimenti a livello sovrano e internazionale che si sono descritti e che impediscono di relegare la questione della tutela dei diritti riproduttivi nella sfera interna di un dato ordinamento.

In tema di interruzione volontaria di gravidanza, in conclusione, pur nel permanere di una chiara difficoltà di riconoscere l'esistenza di un diritto fondamentale, è necessario continuare a interrogarsi circa l'esistenza di uno standard europeo di tutela. Questo, se non impone un contenuto definito, pare non poter rinunciare quantomeno a uno standard minimo di attenzione, fatto del rispetto di determinate procedure deliberative, che comprendono un grado di condivisione ampia delle scelte effettuate, della garanzia di effettività delle posizioni riconosciute come rilevanti e della necessaria, imprescindibile considerazione della dimensione del bilanciamento, che rifugge semplificazioni e radicalismi e che pare invece non trovare più patria nell'ordinamento polacco.

<sup>49</sup> Si legge fra i considerando: «whereas the erosion of the rule of law in Poland has led to violations of human rights, including SRHR; whereas the de facto abortion ban in Poland is a clear attack on the rule of law and fundamental rights, and restricts the realisation of SRHR in Poland, following the many attacks against the rule of law in recent years». Propone una analisi della disciplina dei diritti riproduttivi come strumento utile a valutare il grado di democraticità delle società di transizione A. KRAJEWSKA, *Connecting Reproductive Rights, Democracy, and the Rule of Law: Lessons from Poland in Times of COVID-19*, in *German Law Journal*, 22, 2021, 1072-1109.

<sup>50</sup> Sempre fra i considerando: «whereas according to the Charter, the ECHR and the case law of the ECtHR, and the jurisprudence of the UN treaty bodies, sexual and reproductive health and rights (SRHR) are related to multiple human rights, such as the right to life, the right to access healthcare, freedom from inhuman or degrading treatment, and respect for bodily integrity, privacy and personal autonomy; whereas these human rights are also enshrined in the Polish Constitution; whereas the Member States are legally obliged to uphold and protect human rights in accordance with their constitutions, the EU Treaties and the Charter, as well as international law».

<sup>51</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022, cit.

<sup>52</sup> *Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne nell'UE*, con la quale si propone di aggiungere un articolo 7 bis, rubricato "Diritto all'aborto", che reciterebbe: «Ogni persona ha diritto all'aborto sicuro e legale».

<sup>53</sup> A. BARAGGIA, M. BONELLI, *Linking Money to Values: The New Rule of Law Conditionality Regulation and Its Constitutional Challenges*, in *German Law Journal*, 23, 2, 2023.